

Criteria per l'accesso ai finanziamenti destinati al sostegno di interventi regionali attuativi nell'ambito del Piano Operativo di cui al "Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020" per gli interventi previsti dall'art. 5, comma 2, lettere a),b),c),e),f),g) h), i) e l) del Decreto Legge del 14.8.2013 n. 93 nonché del DPCM del 16.11.2021.

a) Finalità

I finanziamenti oggetto del presente provvedimento sono finalizzati all'attuazione delle previsioni di cui alla L.119/2013, della L.77/2013, dell'Intesa CU n. 146 del 2014, alla LR 4/2016 ed al regolamento attuativo di cui al DPGR n.10/R del 2016 come modificato con DPGR n. 2/R del 18.6.2020 ed, in particolare, alla realizzazione sul territorio regionale degli interventi previste dal Piano Operativo di cui al Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020" approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 novembre 2017, e con riferimento al Piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 5 del decreto legge 14/8/2013, n. 93 nonché del DPCM del 16.11.2021.

b) Attività oggetto di finanziamento e destinatari dei finanziamenti

La L.R. 4/2016 "Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli" all'art. 3, comma 1 lett. o) attribuisce alla Regione la competenza di promuovere e realizzare, in collaborazione con gli enti locali, con gli Enti e i soggetti del privato sociale specifiche iniziative per il monitoraggio, la prevenzione, il contrasto e l'assistenza alle vittime di violenza.

In applicazione degli indirizzi di cui alla normativa vigente, con particolare riferimento a quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Pari Opportunità all'art. 3 del DPCM del 16.11.2021, si ritiene opportuno prevedere un sostegno economico per la realizzazione di quattro interventi finalizzati al contrasto della violenza sessuale e di genere, di cui al Piano d'azione straordinario ed al Piano Operativo di cui al "Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne".

Tale Piano si pone l'obiettivo di mettere a sistema le azioni a favore delle donne, anche minorenni, vittime di violenza in tutte le sue diverse forme, con la previsione di interventi di sostegno alle donne a cui devono essere necessariamente affiancate azioni di sistema, su ambiti trasversali, quali reinserimento lavorativo, autonomia abitativa e formazione e informazione nonché programmi rivolti agli uomini maltrattanti, anche a seguito dell'emanazione di apposite linee guida nazionali.

In specifico, nella consapevolezza della complessità di realizzazione di interventi efficaci per le azioni indicate dal Piano, anche ai fini della progettazione degli interventi da parte dei soggetti proponenti, si ritiene necessario mettere in evidenza alcuni elementi propri di ciascuna delle cinque azioni, individuate sulla base delle specifiche esigenze di programmazione territoriale, anche condivise all'interno del tavolo di coordinamento regionale dei Centri antiviolenza, delle Case rifugio e del Centro Esperto Sanitario riunitosi nella seduta del 28 gennaio 2022.

Segue uno schema sintetico delle azioni previste dal presente bando con i riferimenti normativi:

| Tematica | Finalità da D.L. n. 93/2013, art.5 lettere a),b),c),e),f),g) h), i) e l) | n. progressivo dell'azione programmata | Risorse €718.000,00 complessivamente assegnate con il presente bando |
|--|--|--|---|
| Iniziative volte a superare le difficoltà connesse all'emergenza da Covid 19 e a sostenere la ripartenza economica e sociale delle donne nel loro percorso di fuoriuscita dal circuito di violenza | Lettera a) | Dettagliata nella trattazione del piano ordinario di assegnazione delle risorse destinate ai Centri anti violenza e alle Case rifugio per le soluzioni di accoglienza di I livello | € 72.000,00 (assegnati sulla base di un riparto per il sostegno alle case rifugio ed ai centri anti violenza per esigenze straordinarie ed urgenti e di accoglienza in emergenza derivanti dalla diffusione del Covid 19) |
| Interventi per sostegno abitativo e reinserimento lavorativo e per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza | Lettera c) | 1 | € 300.000,00 (n.15 progetti selezionati del valore di € 20.000,00 ciascuno) |
| Progetti rivolti anche a donne minorenni italiane ed anche straniere di seconda generazione, vittime di violenza, nonché a minori vittime di violenza assistita | Lettera d) ed e) | 2 | € 96.000,00 (n.8 progetti selezionati del valore di €12.000,00 ciascuno) |
| azioni di informazione, comunicazione e formazione | Lettera f) | 3 | € 100.000,00 (n.5 progetti selezionati del valore di €20.000,00 ciascuno) |
| programmi rivolti agli uomini maltrattanti anche a seguito dell'emanazione di apposite linee guida nazionali. | Lettera g) | 4 | € 150.000,00 (n.10 progetti selezionati del valore di € 15.000,00 ciascuno) |

azione 1) interventi per il sostegno abitativo ed il reinserimento lavorativo e più in generale per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza

Nel percorso di sostegno alle donne vittime di violenza dopo la fase del recupero fisico e psichico, vi sono due altre fasi molto importanti nella costruzione e/o ri-costruzione di un progetto di vita autonomo e precisamente:

a) un adeguato percorso di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro, che consideri anche le eventuali necessità di conciliazione e aiuto per le funzioni di cura familiari,

b) la concreta opportunità di ottenere una progressiva autonomia abitativa in termini di fruizione di una sistemazione alloggiativa adeguata.

In realtà molto spesso, dai dati provenienti dai Centri antiviolenza e dalle Case rifugio, si evidenziano molte situazioni di donne che, pur trovandosi in una fase avanzata di affrancamento dai percorsi di violenza e fuoriuscite dalla fase di emergenza e di accoglienza di primo livello, tuttavia sono costrette a permanervi per impossibilità di ulteriori autonome opportunità abitative e di inserimento/reinserimento lavorativo.

Molto spesso il progetto personalizzato messo in campo per ogni donna, così come previsto dalla legge regionale 4/2016 (cfr. art.13), promuove un percorso/progetto di affiancamento e di sostegno per l'acquisizione e/o il recupero di capacità sociali e relazionali e di autostima personale, a volte fortemente compromessa a causa della violenza subita.

È fondamentale per le donne poter beneficiare di interventi finalizzati a migliorare la capacità di ricerca attiva del lavoro, con progetti integrati e personalizzati che, facendo leva su specifiche misure di accompagnamento e sostegno per l'auto-riconoscimento e il rafforzamento delle competenze, favoriscano il recupero della loro fiducia nelle capacità personali e lo sviluppo di abilità socio-lavorative funzionali all'inclusione sociale e all'inserimento lavorativo. Questo in quanto il lavoro assume una valenza particolarmente pregnante, non solo quale strumento per accedere alle risorse e ai diritti di base per partecipare pienamente alla vita sociale, ma soprattutto quale mezzo per recuperare la stima di sé e la coscienza del proprio valore come persona.

Attraverso la strutturazione di reti territoriali di soggetti qualificati (Centri Antiviolenza, Istituzioni, Fondazioni, Organizzazioni Sindacali e Imprenditoriali, Servizi per il lavoro, Agenzie formative, Servizi Socio-assistenziali e di welfare, Terzo settore cooperazione e impresa sociale), occorre consolidare e diffondere le opportunità per le donne di seguire percorsi integrati e personalizzati, che coniughino azioni di motivazione ed empowerment con servizi di formazione orientativa, tirocini di inserimento lavorativo, condizioni che favoriscano la permanenza in azienda, auto-imprenditoria con il sostegno del microcredito. La donna deve essere considerata con il suo bagaglio, a volte molto pesante, di fragilità per la violenza subita e la dignità negata, per consentirle di riprendersi la vita nel suo insieme personale e sociale, con una concreta e sostenibile svolta verso il recupero della completa autonomia personale.

Talvolta la situazione derivata dalla "violenza domestica subita" rende la donna dipendente anche nella sua mobilità: infatti un'altra criticità che interessa molte donne in cerca di occupazione, riguarda il non essere in possesso di patente di guida, documento che può essere acquisito solo con un notevole investimento di tempo e di denaro.

Per le donne immigrate e più vulnerabili, che spesso incontrano maggiori difficoltà nel sottrarsi alle situazioni di violenza non potendo contare su una rete efficace di contatti e legami sociali, questa offerta deve essere integrata, quando necessario, dalla possibilità di frequentare corsi di alfabetizzazione e perfezionamento della lingua italiana, nonché percorsi per il riconoscimento della formazione e dei titoli conseguiti nel paese di origine (molto onerosa e complessa) e delle loro professionalità. Tali obiettivi si possono conseguire con l'accompagnamento costante di operatrici qualificate che le possano guidare nel non facile percorso di consapevolezza delle proprie capacità e dei propri diritti.

L'empowerment professionale finalizzato all'inserimento/reinserimento lavorativo assume notevole rilevanza nel cammino di uscita dalla violenza, in quanto rappresenta uno strumento efficace per raggiungere l'obiettivo finale: la reale autonomia economica per sé e i figli e figlie

Infatti, il lavoro assume una valenza particolarmente pregnante, non solo quale strumento per accedere alle risorse e ai diritti di base per partecipare pienamente alla vita sociale, ma soprattutto quale mezzo per recuperare la stima di sé e la coscienza del proprio valore come persona, aumentando il recupero della consapevolezza delle proprie capacità e competenze.

All'interno delle progettazioni è possibile prevedere il riconoscimento- tra le altre spese dirette all'attuazione dell'intervento- delle spese relative all'attivazione di tirocini di inserimento / reinserimento lavorativo, in attuazione di quanto previsto dalla normativa regionale e precisamente:

- DGR n. 85-6277 del 22 dicembre 2017: tirocini di inserimento / reinserimento lavorativo. Destinato a persone in stato di disoccupazione, anche percettori di ammortizzatori sociali, persone occupate e persone disabili e svantaggiate. La durata massima è di 6 mesi, proroghe comprese (fatta salva la durata superiore prevista per i tirocini per soggetti disabili e svantaggiati). La durata minima è di 2 mesi. E' prevista l'erogazione di un'indennità di tirocinio minima di 600 € per un impegno orario massimo di 40 ore settimanali.

- DGR 42-7397 del 7 Aprile 2014 e s.m.i.: tirocini di inclusione sociale. Destinati a persone disabili, svantaggiate e particolarmente svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria. È prevista un'indennità minima di partecipazione, pari a 3,40 euro/ora per la durata complessiva del tirocinio. I tirocini di inclusione sociale, hanno una durata di 24 mesi per i soggetti disabili, prorogabili per ulteriori 24 mesi. Per tutti gli altri soggetti la durata è di 12 mesi prorogabili per ulteriori 12 mesi. I destinatari devono già essere in carico ad un servizio pubblico competente e nell'ambito di un progetto terapeutico e/o riabilitativo e/o di inclusione sociale.

Per le donne immigrate e più vulnerabili, che spesso incontrano maggiori difficoltà nel sottrarsi alle situazioni di violenza, non potendo contare su una rete efficace di contatti e legami sociali, questa offerta deve essere integrata, quando necessario, dalla possibilità di frequentare corsi di alfabetizzazione e perfezionamento della lingua italiana, con l'accompagnamento costante di operatrici qualificate che le possano guidare nel non facile percorso del divenire consapevoli delle proprie capacità e dei propri diritti.

In questa linea d'azione, in linea con quanto previsto all'art. 13 della LR4/2016, si evidenzia la possibilità di mettere in campo dei progetti speciali di accompagnamento al lavoro, comprendenti interventi di politica attiva di natura complementare e integrata a favore delle donne vittime di violenza, sostenuti dalle reti territoriali degli operatori accreditati al lavoro, dei Centri per l'impiego e degli operatori accreditati all'orientamento e alla formazione professionale.

Per ulteriori approfondimenti si segnala il link alla pagina del sito regionale dove si possono trovare tutte le informazioni a riguardo, comprese le norme specifiche per la gestione dei tirocini nel periodo di emergenza sanitaria:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/lavoro/interventi-per-loccupazione/tirocini-extracurricolari>

Parallelamente, il diritto all'abitazione, pur rientrando tra i diritti fondamentali della persona (art. 47 Costituzione italiana), quale bene primario da tutelare, risulta molte volte irraggiungibile per la donna vittima di violenza che, frequentemente, deve abbandonare il proprio domicilio per ragioni di sicurezza personale e dei propri figli.

Attraverso le reti territoriali di operatori qualificati (Centri Antiviolenza, Istituzioni, Fondazioni, Organizzazioni Sindacali e di Categoria, Servizi per il lavoro, Servizi Socio-assistenziali e di welfare) occorre consolidare e diffondere le opportunità per le donne di seguire percorsi integrati e personalizzati, che coniugano azioni di motivazione ed empowerment con attività di bilancio delle competenze, di orientamento e di formazione nonché di sostegno alla ricerca attiva di lavoro, di rinforzo delle competenze professionali anche attraverso l'esperienza dei tirocini di inserimento lavorativo oltre che di supporto nella ricerca di lavoro.

Il percorso di autonomia di queste persone può anche passare attraverso il supporto all'auto-imprenditoria attraverso l'utilizzo del microcredito.

Analogamente, le linee strategiche delle politiche abitative regionali, prevedono la compartecipazione di molti soggetti istituzionali ed il coinvolgimento dei privati che interagiscono sul mercato, coniugando le iniziative con le risorse disponibili e assumendo come finalità quella di contenere il disagio sociale connesso ai problemi abitativi della popolazione in specie con riferimento a quella in condizioni di particolare fragilità, nell'ottica di perseguire l'equità sociale nell'accesso alla casa.

Nella strategia regionale si realizzano alcune importanti misure di intervento a favore del sostegno all'abitare:

- A) l'assegnazione di un alloggio di edilizia sociale (LR n. 3/2010 s.m.i.),
- B) il finanziamento delle Agenzie Sociali per la Locazione sul mercato libero privato (ASLo),
- C) l'assegnazione temporanea di un alloggio di edilizia sociale, svincolato dalla normativa regionale in materia, per finalità socialmente rilevanti (LR n. 3/2010 e regolamento n. 12/R/2011 s.m.i)

L'obiettivo della presente azione è di promuovere degli interventi articolati e integrati in favore di donne prese in carico dai Centri antiviolenza iscritti all'albo regionale nei percorsi di accompagnamento di affrancamento dalla violenza che non dispongano di un alloggio o il cui alloggio è divenuto impraticabile per ragioni di sicurezza personale e che non abbiano un inserimento occupazionale tale da poter consentire un'autonoma gestione economica di se stesse e dei propri figli.

Ogni soggetto proponente al momento della presentazione dell'istanza progettuale dovrà obbligatoriamente indicare con precisione:

- il numero di donne beneficiarie delle diverse azioni dell'intervento proposto,
- il monte ore complessivo in favore di ciascuna beneficiaria sola e/o con i propri figli,
- i risultati attesi e il sistema di monitoraggio e valutazione dell'intervento complessivo che sarà posto in essere per l'intera durata del progetto.

Si ritiene prioritario, ai fini di una corretta individuazione del gruppo di beneficiarie da indicarsi nella progettazione, che ciascun soggetto proponente titolare del progetto, effettui una verifica per ciascuna delle donne prese a carico e/o inserite nel target beneficiario del progetto, il possesso o meno dei requisiti per presentare domanda per l'assegnazione di un alloggio di edilizia sociale in base all'articolo 3 (Requisiti per l'assegnazione) della LR n. 3/2010 (Norme in materia di edilizia sociale).

Successivamente a tale verifica:

a) qualora la donna risulti in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia sociale, il Centro deve coadiuvare la donna presa in carico nella presentazione a uno o più dei Comuni dell'ambito di residenza della stessa, della domanda di assegnazione, verificando l'apertura del bando, o presentando istanza per emergenza abitativa ai sensi dell'articolo 10 (Riserve) della LR n. 3/2010. Gli estremi della domanda dovranno essere chiaramente evidenziati all'interno dell'istanza di finanziamento.

Nel caso non sia possibile presentare domanda al Comune perché sono decorsi i termini previsti dal bando, il Centro deve inviare richiesta al Comune di avvio della procedura di integrazione della graduatoria o di approvazione di un nuovo bando.

In esito a tale procedura, unitamente all'istanza di finanziamento presentata, dovrà essere allegata copia della pec della richiesta effettuata dal Centro antiviolenza al Comune, e al momento della rendicontazione del progetto gli estremi della dell'avvenuta presentazione della domanda qualora sia nuovamente stati riaperti i termini nel periodo.

b) qualora la donna non possieda i requisiti per l'accesso all'edilizia sociale e/o provenga da fuori regione, il Centro deve inviare una nota con pec all'Agenzia sociale per la locazione (ASLo) eventualmente attivata nel Comune di residenza al fine di avviare i formali contatti per l'individuazione di offerte di case sul mercato privato a canone concordato, ~~ovvero~~ ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge 431/98 (*Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo*). In esito a tale procedura, unitamente all'istanza di finanziamento che sarà presentata, dovrà essere allegata copia della pec di richiesta contatto effettuata dal Centro antiviolenza che può essere cumulativa per l'intero target beneficiario delle azioni progettuali.

In sintonia con quanto previsto all'art. 13 della LR 4/2016, si prevede l'opportunità per i Centri antiviolenza di favorire interventi e azioni sull'abitare in favore delle donne vittime di violenza, in collaborazione con gli sportelli comunali, laddove esistenti, denominati Agenzie sociali per la locazione (ASLo) ai quali è affidato il compito di favorire la mobilità abitativa mettendo in contatto proprietari privati di alloggi e famiglie vulnerabili, promuovendo, attraverso un sistema di incentivi, la sottoscrizione di contratti concordati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 a canoni inferiori a quelli praticati sul libero mercato.

Pertanto l'attivazione di un percorso con le ASLo è auspicabile anche per la donne in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia sociale nei tempi di attesa dovuti alla possibile numerosità dei soggetti richiedenti inseriti nelle graduatorie.

Di seguito il Link delle agenzie sociali presenti sul territorio regionale.

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/casa/agenzie-sociali-per-locazione>

c) nel caso in cui la donna seguita dal Centro antiviolenza risulti residente a Torino, è necessario che il Centro inoltri con pec domanda all' Area Edilizia residenziale pubblica del Comune di Torino per proporre l'ottenimento di alloggio già escluso dall'ambito d'applicazione della LR 3/2010 e dedicato ai fini assistenziali delle donne vittime di violenza. In tal caso al momento dell'istanza sarà necessario indicare gli estremi della domanda inviata e/o copia della pec trasmessa.

Si invita altresì il Centro antiviolenza titolare del progetto, a richiedere al Comune di residenza della donna se abbia valutato o meno a se richiedere alla Regione Piemonte (Settore Politiche di Welfare abitativo competente), l'esclusione dall'ambito di applicazione della stessa legge regionale, per anni cinque, di un alloggio di edilizia sociale di proprietà del Comune da destinare a un progetto socialmente rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 5, della L.R. n. 3/2010 e s.m.i. e dell'art. 2 comma 1, lettera a del Regolamento Regionale n. 12/R del 4 ottobre 2011, e s.m.i. (Casi di esclusione dall'ambito di applicazione della Legge regionale 3/2010).

Sarà previsto un punteggio aggiuntivo nella valutazione del progetto presentato per valorizzare e riconoscere le iniziative di sensibilizzazione poste in essere da parte del Centro antiviolenza nei confronti del/i Comune/i al fine di promuovere e favorire l'attivazione di iniziative consentite dalla Legge regionale n. 3 del 2010, che sono di pertinenza comunale, ed in particolare finalizzate a prevedere la riserva a favore di particolari categorie di cittadini, quali i nuclei monogenitoriali con prole (art. 5, comma 4).

Per ulteriori approfondimenti si segnalano i link alle pagine dove si possono trovare tutte le informazioni a riguardo, comprese le norme specifiche per la questione abitativa:

<http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:2010;3>

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/casa>

Rimane comunque aperta la possibilità di prevedere, a valere sul piano finanziario del progetto presentato (alla voce "spese dirette"), una quota di risorse finalizzate al sostegno, con adeguate garanzie, della stipula dei contratti di locazione a favore delle donne seguite, ad esempio a copertura del deposito cauzionale o a garanzia dell'effettivo pagamento di alcune mensilità di canone di locazione.

In questa prospettiva, con il presente provvedimento si prevede il finanziamento di interventi integrati che prevedano azioni mirate, prevedendo una quota di cofinanziamento specifico minimo del 20% del costo totale del progetto, a carico del soggetto proponente e/o dei soggetti aderenti al partenariato. Si prevede il finanziamento di interventi presentati dai CAV del territorio regionale iscritti all'albo regionale, con una partnership che coinvolga necessariamente, per gli interventi sull'abitare, il Comune o l'Agenzia sociale per la locazione, qualora presente sul territorio di competenza del Centro antiviolenza; per gli interventi sul reinserimento lavorativo del locale Centro per l'Impiego o di un operatore accreditato al lavoro e di almeno un operatore accreditato all'orientamento e alla formazione professionale.

azione 2) progetti rivolti anche a donne minorenni italiane ed anche straniere di seconda generazione, vittime di violenza, nonché a minori vittime di violenza assistita

La violenza di genere che le donne minorenni subiscono in ambito familiare e/o all'interno di una relazione affettiva, risulta essere un problema che assume dimensioni rilevanti e che le operatrici e gli operatori devono sapere affrontare nella sua complessità. Questa problematica porta sempre di più l'urgenza di alzare il livello di attenzione e, di conseguenza l'intensità e la competenza con le quali occuparsene in modo adeguato.

Nell'accompagnamento e nella presa in carico delle minorenni vittime di violenza, occorre tenere conto della condizione di minore e delle dinamiche e conseguenze della violenza di genere nelle relazioni affettive, compreso l'abuso e il maltrattamento familiare; infatti, la legge regionale 4/2016 e il relativo regolamento attuativo di novembre 2016, includono le ragazze con meno di 18 anni tra le vittime di violenza di genere.

A tale proposito, anche le Linee Guida Nazionali per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio sanitaria alle donne che subiscono violenza (Codice Rosa), laddove indicano le "Destinatarie del Percorso per le donne che subiscono violenza", specificano che "con il termine «donne» sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni come previsto dall'art. 3 lettera f) della Convenzione di Istanbul) - italiane e straniere, che abbiano subito una qualsiasi forma di violenza.

È dunque da considerarsi parimenti importante la tutela della minorenne nei percorsi di presa in carico, i quali devono essere multidisciplinari ed avere allo stesso tempo attenzione particolare agli aspetti legati alla violenza di genere. Di primaria importanza è il lavoro in ambito territoriale fra la rete costituita da Centri Antiviolenza, Servizi Sociali, Forze dell'Ordine, Autorità Giudiziarie e

Scuole anche attraverso l'applicazione di protocolli operativi in cui sono definite le procedure di segnalazione e di presa in carico.

Pertanto, ai sensi dell'art. 14 della L. 4/2016 devono essere *“Fatti salvi gli obblighi previsti all'articolo 9 della legge 184 del 1983 (diritto del minore ad una famiglia) in merito alla segnalazione di minori in presunto stato di abbandono”*, i servizi socio-assistenziali e sanitari, competenti in collaborazione con le reti interistituzionali, devono assicurare tutti gli interventi necessari per assicurare la cura del minore, la riparazione del trauma subito e il ripristino della sua salute fisica e psicologica.

Parimenti, nel caso di violenza di genere nei confronti di donne minorenni risulta centrale il coinvolgimento dell'operatrice dei Centri Antiviolenza per assicurare un percorso di sostegno che favorisca il superamento delle dinamiche e delle conseguenze della sua specifica violenza, chiaramente contestualizzata nell'ambito del contesto familiare e sociale di riferimento.

L'ampia letteratura in materia di violenza, maltrattamento ed abuso pone in evidenza come anche la donna minorenne vittima di violenza presenti una importante traumatizzazione, soprattutto laddove sia protratta nel tempo, che può produrre danni fisici di vario tipo, ma anche, e soprattutto, determinare un gran numero di sintomi assimilabili al disturbo da stress post-traumatico. Questi aspetti influenzano fortemente la sua giovane personalità, le sue capacità di relazionarsi ed autodeterminarsi nelle scelte di vita e nella loro realizzazione. Il maltrattamento e la violenza protratta nel tempo porta la vittima ad un isolamento, ad una limitazione di risorse personali e progettuali a tutti i livelli esistenziali e produce una condizione di impotenza.

La tutela della condizione di salute psico-fisica è diritto preminente della donna minorenne; pertanto il grado di sovraesposizione alle dinamiche di violenza a cui ha assistito o di cui è stata vittima, deve essere valutato nel più breve tempo possibile utilizzando professionalità specialistiche, come previsto dalla L. 4 del 24.02.2016.

Appare quindi necessario porre l'accento sulla tempestività dell'intervento e della presa in carico da attivare in favore della ragazza minorenne, compito che i Centri Antiviolenza si trovano ad assolvere in stretta collaborazione con i Servizi Sociali e Sanitari del territorio. È necessario sottolineare che la titolarità della presa in carico, in caso di donna minorenne, è in capo ai Servizi Sociali, come specificato dall'art. 6 co. 1 della L. 1 del 2004. Il Centro Antiviolenza, attraverso competenze e metodologie proprie, connesse alla specificità degli aspetti legati alla dimensione della violenza, svolge un prezioso ruolo di collegamento e raccordo tra i Servizi Sociali, Sanitari e tutti gli altri soggetti coinvolti nella presa in carico della giovane minorenne.

La Legge Regionale 4/2016 definisce la violenza assistita come <l'esperienza, da parte del bambino o della bambina, di qualsiasi forma di maltrattamento compiuto, attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, stalking su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative, adulte o minori.> Inoltre, specifica che <sono da considerarsi vittime di violenza domestica i minori, anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia> (articolo 2, comma 1, lettera “l” e comma 2).

Il successivo art. 14 pone l'accento sulla necessità di recupero/tutela della condizione di salute psico-fisica (interventi di cura, riparazione del trauma e ripristino della condizione di salute) quale diritto preminente del minore che deve pertanto essere valutato nel più breve tempo possibile, tenendo conto del grado di sovraesposizione alle dinamiche di violenza a cui ha assistito o di cui è stato vittima e utilizzando le professionalità specialistiche previste dalla L. 4 del 24.02.2016 e dal relativo Regolamento attuativo 10R del 7.11.2016.

La Regione Piemonte nell'ambito delle sue competenze programmatiche di cui alla LR 1/2004 attuativa della legge 328/2000, ha approvato la DGR n. 10-8475 del 1 marzo 2019 nuove ”Linee guida per la segnalazione e la presa in carico dei casi di abuso e maltrattamento ai danni di minori,

da parte dei servizi socio-assistenziali” (di revisione delle precedenti linee di cui alla DGR 42-29997 del 2.5.2000), potenziando ed armonizzando il coordinamento e la collaborazione tra i servizi socio assistenziali e sanitari del territorio regionale, nelle azioni di contrasto del fenomeno delle diverse forme di abuso e del maltrattamento ai danni di minori, di realizzazione di interventi di prevenzione del fenomeno e di recupero delle relazioni famigliari disfunzionali, tra i quali rientrano a pieno titolo la violenza assistita intrafamiliare e i crimini domestici.

In specifico, le linee guida di cui sopra prevedono, rispetto a minori che si trovano in queste particolari drammatiche condizioni, la specifica competenza di équipes dei servizi socio-sanitari per una presa in carico dei minori e della rete familiare che si prende cura di questi minori, attraverso interventi immediati, a carattere multidisciplinare e multiprofessionale, in grado di fronteggiare efficacemente la complessità del trauma che hanno vissuto e vivono.

Per assicurare un percorso individuale, strutturato e complessivo a sostegno specifico della vittima di violenza, le previsioni combinate della Legge regionale 4/2016 e del relativo Regolamento attuativo 10R di novembre 2016 evidenziano l'importanza di un efficace lavoro di rete che preveda, oltre al coinvolgimento dei Servizi Socioassistenziali e Sanitari del territorio, anche quello dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio, considerato che questi ultimi nello specifico devono:

- Garantire supporto ai/alle minori vittime di violenza assistita, secondo le modalità previste dalla legge e/o in raccordo con i servizi presenti nel territorio (art. 10, comma 1, lettera “e”).
- Definire ed attuare un progetto personalizzato volto alla fuoriuscita delle donne dalla violenza, provvedendo anche alla cura di eventuali minori a carico, nei tempi e con modalità condivise con la donna accolta (art. 14, comma 1, lettera “b”).
- Mettere a disposizione adeguati servizi educativi e di sostegno scolastico nei confronti dei figli/e minori delle donne che subiscono violenza (art. 14, comma 1, lettera “d”).

La tutela della condizione di salute psico-fisica è diritto preminente del/della minore, richiede una valutazione nel più breve tempo possibile del grado di sovraesposizione alle dinamiche di violenza a cui ha assistito o di cui è stato/a vittima. Il recupero dello stato di salute psico-fisica del/della minore ed il percorso di riparazione del danno, oltre alle prese in carico specialistiche, può prevedere “un attivo coinvolgimento della madre”, che va sostenuta nel percorso di tutela dei figli e delle figlie, tenendo conto della sua condizione di donna vittima.

Pertanto, in stretta sinergia con il sistema dei servizi antiviolenza e di tutela dei minori operanti in Piemonte, ed anche in esito alla ricognizione effettuata nel gennaio 2022 presso le équipes multiprofessionali piemontesi finalizzata alla ridefinizione puntuale della composizione e del sistema delle collaborazioni tra le équipes stesse, anche attraverso la presenza di accordi/intese/protocolli con gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziale di riferimento e con i Centri antiviolenza localmente attivi per l'opportuno raccordo ed il loro coinvolgimento negli interventi di tutela del minore vittima; si intendono in specifico acquisire progetti finalizzati prioritariamente a sostenere le reti di partenariato progettuale qualificato formate da Enti Gestori delle funzioni socioassistenziali, Centri antiviolenza localmente presenti e iscritti all'albo regionale, con il coinvolgimento delle équipes multidisciplinari di cui alla DGR n. 10-8475 del 1.3.2019.

Tali partneriati così articolati ed in formale accordo tra loro dovranno promuovere e realizzare una serie di azioni/interventi progettuali mirata al conseguimento di almeno 3 dei seguenti obiettivi:

1) raggiungere sempre maggior efficacia nell'erogazione di servizi e interventi di sostegno e accompagnamento per donne minorenni italiane ed anche straniere di seconda generazione, vittime

di violenza, nonché a minori vittime di violenza assistita anche inseriti in Casa rifugio o con madre in carico presso Centro antiviolenza;

2) rafforzare la collaborazione con i diversi organismi di rappresentanza e con la rete dei servizi per la presa in carico precoce di minori vittime di violenza assistita;

3) promuovere e consolidare la formazione specifica per gli operatori e le operatrici degli Enti gestori e dei Centri antiviolenza, per l'acquisizione e il consolidamento di competenze sul tema delle donne minorenni vittime di violenza, donne straniere e di minori vittime di violenza assistita, affinché si promuova e favorisca l'acquisizione di competenze mirate e venga rafforzato il confronto ed il raccordo tra servizi sociosanitari territoriali e Centri antiviolenza;

4) promuovere una maggior sensibilizzazione e conoscenza del fenomeno delle donne minorenni vittime di violenza e di minori vittime di violenza assistita, allo scopo di favorire un progressivo mutamento culturale realmente di prevenzione e protezione delle vittime.

Ogni soggetto proponente al momento della presentazione dell'istanza dovrà obbligatoriamente indicare con precisione nella descrizione degli interventi da realizzare, una quota di cofinanziamento specifico minimo del 20% del costo totale del progetto a carico del soggetto proponente e/o dei soggetti aderenti al partenariato, il target e numero di beneficiari delle diverse azioni dell'intervento proposto, il monte ore azioni/interventi complessivo in favore di ciascun beneficiario, nonché i risultati attesi e il sistema di monitoraggio e valutazione dell'intervento complessivo che sarà posto in essere.

azione 3) azioni di informazione, comunicazione e formazione

La realtà piemontese si presenta particolarmente articolata e attiva sul tema del contrasto al maltrattamento ed alla violenza contro le donne sole e/o con figli anche in virtù della legge regionale n. 4 del 24 febbraio 2016 avente ad oggetto "Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli". In particolare con riferimento alla presente azione è espressamente prevista la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione di campagne di sensibilizzazione e di informazione sul problema della violenza maschile contro le donne, per creare una cultura condivisa sulla problematica, con particolare attenzione alle nuove generazioni.

Inoltre va espressamente citato il riferimento culturale alla Carta dei diritti delle bambine adottata dalla Regione Piemonte con DGR n. 13-6900 del 25 maggio 2018. Obiettivo di questa Carta è abbattere il muro della discriminazione di genere e attribuire alla bambina fin dalla nascita le stesse opportunità dei coetanei maschi. La Carta dei Diritti della Bambina, nella sua formulazione originaria, è stata presentata ed approvata durante il meeting delle Presidenti Europee dell'International Federation Business Professional Women in data 30 settembre 2016. L'enunciazione della Carta va intesa non una contrapposizione di genere ma la presa di coscienza da parte dei neogenitori, non solo di figli femmine ma anche di figli maschi, delle differenze che il genere comporta, sia sotto l'aspetto fisico che emozionale e riproduttivo.

La Regione intende quindi proseguire nella promozione e sostegno dello scambio di buone prassi dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio di tutto il territorio piemontese, anche attraverso la promozione di momenti specifici che possano agevolare il contatto e il raccordo tra le diverse realtà del territorio e la condivisione di momenti formativi/informativi congiunti al fine di fornire risposte analoghe ai bisogni emergenti attraverso linguaggi e indicatori della violenza comuni.

La Regione, come previsto all'art. 10 della L.R. 4/2016, promuove e sostiene iniziative di sensibilizzazione nell'ambito del lavoro, del sistema scolastico, educativo e del tempo libero con l'obiettivo di informare e interessare rispetto ai temi della violenza contro le donne, al ruolo ed al lavoro svolto dai Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio.

Pertanto, si prevede la realizzazione di un bando competitivo per il finanziamento di progetti presentati dai soggetti titolari di Centri antiviolenza iscritti allo specifico albo regionale, in un partenariato specifico con il mondo scolastico e formativo (con il coinvolgimento diretto del corpo docente e degli studenti e studentesse delle classi che saranno coinvolte nel progetto), in raccordo con le comunità educanti quali organizzazioni del terzo settore, associazionismo giovanile, associazioni sportive, ecc.) che sono localmente presenti.

I progetti dovranno essere finalizzati a:

- dare significato all'origine culturale della violenza, affinché si metta in atto un cambiamento nei comportamenti e nelle dinamiche della violenza contro le donne,
- mettere in evidenza il nesso tra la violenza contro le donne e la violenza domestica e gli stereotipi di genere nocivi,
- evidenziare il ruolo dei Centri antiviolenza e dei diversi soggetti attivi nel sistema di protezione (in primis i Centri di ascolto e trattamento per uomini autori di violenza)
- diffondere e promuovere l'utilizzo app Erica presso la popolazione giovanile scolastica,
- contrastare diffusione fenomeno matrimoni forzati e pratiche di mutilazioni genitali femminili,
- far acquisire consapevolezza sulla necessità di costruire modelli identitari maschili positivi rispetto al genere con relazioni affettive autentiche e libere,
- favorire un cambiamento culturale dei comportamenti e delle dinamiche di relazione tra generi diversi, l'elaborazione condivisa di nuovi modelli di genere con relazioni affettive autentiche e libere, la riscoperta di un'identità maschile e di paternità.

La progettazione dovrà tenere in stretta considerazione le tematiche sopra evidenziate e prevedere almeno una delle seguenti tipologie di attività:

- sensibilizzazione/ formazione degli insegnanti e degli alunni sui temi del contrasto alla violenza di genere/parità, con utilizzo anche di materiale informativo, con attività laboratoriali,
- progettazione e realizzazione di comunicazioni, rivolte ai coetanei, che potranno utilizzare la rete e il web, le app, i social,
- progettazione e realizzazione di un concorso per produzioni visive (video clip, disegni, musiche...) realizzate da giovani allieve ed allievi tra i 6 e i 18 anni. I lavori, opportunamente valutati da apposita commissione giudicatrice nominata dal soggetto proponente, saranno presentati e premiati nell'ambito di evento pubblico che coinvolga la comunità locale.

Ogni soggetto proponente al momento della presentazione dell'istanza dovrà obbligatoriamente indicare con precisione nella descrizione degli interventi da realizzare, una quota di cofinanziamento specifico minimo del 20% del costo totale del progetto a carico del soggetto proponente e/o dei soggetti aderenti al partenariato, il target e numero di beneficiari delle diverse azioni dell'intervento proposto, il monte ore azioni/interventi complessivo in favore di ciascun

beneficiario, nonché i risultati attesi e il sistema di monitoraggio e valutazione dell'intervento complessivo che sarà posto in essere.

azione 4) programmi rivolti agli uomini maltrattanti, anche a seguito dell'emanazione di apposite linee guida nazionali

La Regione Piemonte, in attuazione della legge n.4/2016, art. 20 comma 1, con il coinvolgimento di organismi istituzionali, delle reti territoriali dei centri antiviolenza e di altri soggetti del privato sociale, da anni promuove e sostiene sul territorio regionale, comprese le carceri, la realizzazione di appositi interventi di recupero e accompagnamento rivolti agli autori di violenza di genere, al fine di limitare la recidiva favorendo l'adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali.

L'esperienza maturata negli anni da questa Regione, di concerto con tutti i soggetti istituzionali e non nella progettazione ed attuazione di interventi volti alla promozione e al recupero degli uomini autori di violenza, ha evidenziato che, accanto alla necessità di assicurare adeguate risposte all'accoglienza e rieducazione degli uomini autori di violenza, si rende necessario:

- attivare e potenziare interventi volti a rinsaldare la rete dei soggetti che operano in tale ambito,
- ipotizzare percorsi sul tema che valorizzino le specificità, risorse e competenze tra loro molto diverse dei soggetti, appartenenti all'ambito pubblico e privato, atte a consentire un percorso condiviso di rafforzamento delle competenze
- sostenere lo studio e la messa a punto di nuovi strumenti operativi comuni e di innovative metodologie organizzative condivise per l'ascolto e il trattamento degli autori di violenza, anche in esito agli effetti della situazione pandemica da Covid 19.

L'esperienza maturata conferma quanto la violenza maschile risulta un fenomeno strutturale, fondato su relazioni di potere diseguali tra i generi, rafforzato da una cultura patriarcale che esprime, attraverso l'azione violenta, l'espressione di una discriminazione diffusa e generalizzata verso le donne.

Ancora oggi, si corre il rischio di valorizzare unicamente l'approccio terapeutico a scapito della messa in campo di una elaborazione politica finalizzata alla trasformazione culturale, relegando pertanto la violenza maschile ad un problema di devianza individuale, negando quindi la natura strutturale della violenza sulle donne.

Con la presente azione si intende promuovere e realizzare progetti e attività in coerenza e/o continuità con le progettazioni promosse nel corso degli anni dall'Amministrazione regionale -tramite due specifici bandi regionali realizzati nel 2018 e 2019 con fondi interamente a valere sul bilancio regionale per il sostegno ad interventi e azioni, anche di carattere sperimentale, per il sostegno di progetti per la presa in carico e lo sviluppo di percorsi di cambiamento autentici degli autori di violenza, nonché in stretta sinergia con il progetto "Ri.Vi.Vere", presentato dalla Regione Piemonte, in qualità di capofila, unitamente ad un partenariato qualificato di 10 soggetti individuati tramite Avviso pubblico, e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento Pari Opportunità -Avviso pubblico per l'assegnazione di risorse pari ad € 1.000.000,00 ex art. 26 bis del DL 104/2020, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Il progetto in corso di realizzazione sino al marzo 2023, è stato finanziato dal Dipartimento con € 50.000,00 cui si aggiungono € 10.000,00 di cofinanziamento regionale e si articola in due macroazioni:

1. realizzazione di percorsi formativi specifici per operatori e operatrici dei Centri e professionisti e operatori e operatrici di primo contatto con autori di violenza dei territori piemontesi e valdostani;
2. approfondimento di rinnovate strategie organizzative e di nuovi strumenti di ascolto, presa in carico e trattamento, non sostitutivi delle buone pratiche in uso, ma come strumenti e modalità di fronteggiamento della situazione di crisi pandemica in atto, centrate sul fornire supporto, favorire l'emergere e la gestione consapevole delle emozioni, aumentare le capacità personali di coping.

Inoltre va menzionato che in considerazione dell'interesse regionale e della specificità delle azioni tematiche riproposte dal Piano Strategico nazionale e specificamente azione 4)attività di ricerca su programmi e interventi rivolti agli uomini autori di violenza, in coerenza con quanto approvato con DGR n.2-1658 del 17 luglio 2020, è stata promossa e attuata a partire dal marzo 2021 con specifico accordo di collaborazione con IRES Piemonte, un'azione di ricerca intervento a regia regionale per gli uomini maltrattanti e/o autori di violenza di genere. L'azione è stata realizzata in stretta collaborazione con i 15 soggetti (Enti Pubblici e del Terzo Settore) dislocati sul territorio piemontese, che hanno ottenuto un finanziamento regionale attraverso i bandi regionali per la realizzazione di interventi per gli autori di violenza di genere ai sensi della L.R. 4/2016 negli anni 2018 e 2019 di cui è stato dato cenno in precedenza.

Con la ricerca si è inteso esplorare le modalità di rilevazione dei dati attualmente in uso, analizzare i percorsi di accoglienza e i programmi di trattamento messi in atto dai soggetti accreditati, i target dei soggetti accolti. La ricerca ha messo a punto una scheda di rilevazione dati dell'utenza di ascolto e trattamento con il coinvolgimento attivo dei soggetti intervistati che nel primo semestre 2022 hanno sperimentato la scheda, attualmente in corso di revisione e validazione finale, al fine della sua approvazione con provvedimento deliberativo regionale per l'adozione di uno strumento condiviso di monitoraggio dei dati dell'utenza comune a tutti i CU stessi.

Alla luce di quanto sopra descritto si intende pertanto promuovere un bando competitivo per il sostegno ai progetti presentati dai Centri per ascolto e trattamento degli autori di violenza – CU-operanti nel territorio regionale, finalizzati alla:

- sperimentazione e messa a punto di nuove strategie organizzative e di nuovi strumenti di ascolto (anche in esito a quanto realizzato con il progetto RI.VI.VERE), presa in carico e trattamento nonché di rilevazione dati utenza e monitoraggio dei percorsi realizzati, che implementino l'efficacia dei percorsi di ascolto e trattamento già in atto, che favoriscano una presa in carico multidisciplinare degli autori di violenza, oltrechè il recupero e mantenimento delle eventuali funzioni genitoriali;

- l'attivazione di percorsi di trattamento criminologici e psicoterapeutici per uomini condannati per reati di violenza di genere che usufruiscono di misure alternative alla detenzione, imputati in fase giudiziale per reati di violenza di genere; questi interventi sono da realizzare in stretta collaborazione con l'Ufficio interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna UEPE e con il Garante per i diritti delle persone private della libertà personale comunale (laddove esistente) e regionale;

- l'attivazione di percorsi di trattamento avanzato per uomini detenuti all'interno della casa circondariale (in partnership con le Autorità competenti), con sex offenders e uomini condannati per reati di violenza.

Ampia informazione delle principali attività realizzate con i progetti beneficiari dei finanziamenti dovrà essere fornita in rapporto al sistema dei servizi antiviolenza, in primis i Centri antiviolenza del territorio regionale, iscritti a specifico albo regionale così da massimizzarne gli esiti e rafforzare il rapporto di collaborazione tra gli stessi.

Ogni soggetto proponente al momento della presentazione dell'istanza dovrà obbligatoriamente indicare con precisione nella descrizione degli interventi da realizzare, una quota di cofinanziamento specifico minimo del 20% del costo totale del progetto a carico del soggetto proponente e/o dei soggetti aderenti al partenariato, il target e numero di beneficiari delle diverse azioni dell'intervento proposto, il monte ore azioni/interventi complessivo in favore di ciascun beneficiario, nonché i risultati attesi e il sistema di monitoraggio e valutazione dell'intervento complessivo che sarà posto in essere.

Le attività e gli interventi previsti dai progetti che rientrano nelle azioni 1, 2, 3, 4, potranno realizzarsi esclusivamente fino al 31.10.2023.

c) Soggetti attuatori per le quattro linee operative individuate dal Piano

Per l'azione 1) interventi per il sostegno abitativo ed il reinserimento lavorativo e più in generale per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza:

- enti locali ed organizzazioni titolari dei Centri Antiviolenza, iscritti all'apposito albo regionale di cui alla DGR n. 8-4622 del 6/2/2017, anche in partnership tra loro ed in rete con gli enti ed i soggetti impegnati nello specifico settore di intervento e con almeno un soggetto per ciascuna delle seguenti categorie:

1. operatore accreditato all'orientamento e alla formazione professionale;
2. operatore accreditato al lavoro e/o centro per l'impiego territorialmente competente;
3. Comuni, agenzia sociale per la locazione anche d'ambito territoriale, organismi del terzo settore titolari di progetti di sostegno abitativo.

Ai fini dell'ammissibilità, contestualmente all'istanza progettuale dovranno essere trasmesse copie degli atti di intesa e/o accordi di collaborazione specificatamente promossi per l'attuazione del progetto, copia delle note formali e gli estremi delle istanze inviate via pec specificatamente per la parte relativa all'abitare, nonché i diversi atti predisposti dai Centri antiviolenza titolari dei progetti con i vari soggetti per la promozione e realizzazione del progetto presentato al finanziamento.

Per l'azione 2) progetti rivolti anche a donne minorenni italiane ed anche straniere di seconda generazione, vittime di violenza, nonché a minori vittime di violenza assistita:

- Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali operanti nel territorio regionale ed organizzazioni titolari dei Centri Antiviolenza, iscritti all'apposito albo regionale di cui alla DGR n. 8-4622 del 6/2/2017, **in formale accordo di partenariato tra loro** (con individuazione espressa del capofila titolare del finanziamento) e d'intesa formale con gli enti ed i soggetti impegnati nello specifico settore di intervento, in particolare con le Aziende sanitarie Locali regionali e presso A.S.O., O.I.R.M. S.Anna, presso le quali operano le équipes multidisciplinari per la presa in carico dei casi di abuso e maltrattamento ai danni dei minori, di cui alla DGR n. 10-8475 del 1.3.2019.

Allo scopo di favorire la più ampia diffusione di interventi e attività sull'intero territorio regionale, non potranno presentare istanza soggetti che sono stati beneficiari di finanziamenti sul medesimo tema nelle due annualità precedenti di cui ai DPCM del 4.12.2019 e del 13.11.2020.

Ai fini dell'ammissibilità, contestualmente all'istanza progettuale dovranno essere trasmesse copie degli atti di intesa, accordi di collaborazione, specificatamente prodotti con i vari soggetti sopracitati per la promozione e realizzazione del progetto presentato al finanziamento.

Per l'azione 3) azioni di informazione, comunicazione e formazione

- enti locali ed organizzazioni titolari dei Centri Antiviolenza, iscritti all'apposito albo regionale di cui alla DGR n. 8-4622 del 6/2/2017, anche in partnership tra loro, ed in rete con gli enti ed i soggetti impegnati nello specifico settore di intervento e con almeno un soggetto per ciascuna delle seguenti categorie:

- Scuola primaria e/o secondaria di primo e/o di secondo grado, con il coinvolgimento di almeno 3 classi di studenti ciascuna,
- Organizzazione di volontariato/Associazione operante nell'ambito formativo/giovanile/scolastico/sportivo interessati al tema.

Ai fini dell'ammissibilità, contestualmente all'istanza progettuale dovranno essere trasmesse copie degli atti di intesa, accordi di collaborazione, specificatamente prodotti con i vari soggetti sopracitati per la promozione e realizzazione del progetto presentato al finanziamento.

Per l'azione 4) programmi rivolti agli uomini maltrattanti, anche a seguito dell'emanazione di apposite linee guida nazionali

- a) enti locali ed organizzazioni titolari dei Centri per uomini autori di violenza esistenti ed operativi nel territorio regionale,
- b) organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro Unico del Terzo Settore alla data di scadenza dell'avviso attuativo del presente provvedimento, oppure in corso di trasmigrazione dai registri regionali delle ODV e delle APS e Onlus iscritte nell'elenco delle Onlus presso l'Agenzia delle entrate alla data di scadenza del presente Bando.

Le organizzazioni di cui alla lettera b) devono avere maturato un'esperienza di lavoro specifica e documentata con gli autori di violenza di genere, di durata almeno quadriennale.

d) Entità dei finanziamenti

La dotazione finanziaria complessiva dei finanziamenti assegnati alla Regione Piemonte per l'attuazione dei 5 interventi regionali attuativi nell'ambito del Piano Operativo di cui al "Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020" per gli interventi previsti dall'art. 5, comma 2, lettere a),b),c),e),f), g), h); i) e l) del Decreto Legge del 14.8.2013 n. 93 nonché del DPCM del 16.11.2021 è complessivamente pari a € **646.000,00** ed è articolata nel seguente modo:

azione 1) interventi per il sostegno abitativo ed il reinserimento lavorativo e più in generale per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza: budget assegnato € 300.000,00

azione 2) progetti rivolti anche a donne minorenni italiane ed anche straniere di seconda generazione, vittime di violenza, nonché a minori vittime di violenza assistita: budget assegnato € 96.000,00;

azione 3) azioni di informazione, comunicazione e formazione: budget assegnato € 100.000,00;

azione 4) programmi rivolti agli uomini maltrattanti, anche a seguito dell'emanazione di apposite linee guida nazionali: budget assegnato € 150.000,00.

Dato atto che della somma complessiva di € 718.000,00, la quota di € 72.000,00 concorre al finanziamento destinato al sostegno alle case rifugio per le esigenze straordinarie ed urgenti e di accoglienza in emergenza derivanti dalla diffusione del COVID-19, e a sostenere le donne nel loro percorso di fuoriuscita dal circuito di violenza, assegnati con apposito provvedimento per le soluzioni di accoglienza di primo livello. Questo intervento sarà dettagliato nella trattazione del piano ordinario di assegnazione delle risorse destinate ai Centri antiviolenza e alle Case rifugio per le soluzioni di accoglienza di I livello.

All'attuazione dell'Allegato 1, si farà fronte attraverso il riparto delle risorse finanziarie basato sui criteri di riparto del Fondo nazionale per le Politiche relativi ai diritti e alle pari opportunità, ed assegnate alla Regione Piemonte, così come riportato alla tabella 3 allegata al DPCM del 16 novembre 2021, pari a € 646.000,00 attualmente iscritte nell'ambito della MS 12 – PR 1204 sui capitoli di spesa n. 153104 per € 452.200,00 sull'annualità 2022 e per € 193.800,00 sull'annualità 2023 di cui si disporrà l'allocazione definitiva, attraverso apposite variazioni compensative, da adottarsi a seguito dell'espletamento delle attività istruttorie previste dall'Allegato 1 del presente bando, finalizzate all'individuazione della natura giuridica dei beneficiari e degli importi a ciascuno spettanti, con conseguenti impegni di spesa sui capitoli 153104, 177761 e 186533, appartenenti al medesimo macroaggregato, sugli esercizi 2022 e 2023, sulla base delle risorse statali trasferite con provvisorio d'entrata n. 18994 del 1.6.2022.

I fondi destinati alla realizzazione dell'azione 1), 2), 3),4) sono destinati al finanziamento, rispettivamente di:

- azione 1) per una cifra massima di € 20.000,00 per ciascun progetto presentato e ritenuto ammissibile ed utilmente collocato in graduatoria, sino ad esaurimento del budget disponibile, secondo le modalità che saranno successivamente definite in apposito bando.

- azione 2) per una cifra massima di € 12.000,00 per ciascun progetto presentato e ritenuto ammissibile ed utilmente collocato in graduatoria, sino ad esaurimento del budget disponibile, secondo le modalità che saranno successivamente definite in apposito bando.

- azione 3) per una cifra massima di € 20.000,00 per ciascun progetto presentato e ritenuto ammissibile ed utilmente collocato in graduatoria, sino ad esaurimento del budget disponibile, secondo le modalità che saranno successivamente definite in apposito bando.

- azione 4) per una cifra massima di € 15.000,00 per ciascun progetto presentato e ritenuto ammissibile ed utilmente collocato in graduatoria, sino ad esaurimento del budget disponibile, secondo le modalità che saranno successivamente definite in apposito bando.

Si prevede per ciascuna delle quattro azioni operative un cofinanziamento obbligatorio del 20%, da valorizzare in termini di fondi provenienti dal soggetto proponente o dai partner progettuali e/o dalla valorizzazione di risorse umane, beni o servizi impegnati nelle attività.

Nel caso in cui non fosse possibile esaurire tutte le risorse disponibili attraverso il finanziamento degli interventi ammissibili di una singola azione, si procederà ad una redistribuzione proporzionale dei fondi residui ai titolari degli interventi finanziati nelle altre azioni che presentino eventuali progetti ammissibili ma non finanziati per esaurimento del budget.

Il finanziamento regionale di cui al presente atto è cumulabile con altre fonti di finanziamento: nel caso in cui gli interventi approvati e finanziati risultassero beneficiari di altre fonti di finanziamento, il finanziamento regionale assegnato è da intendersi complementare e non sovrapponibile sugli interventi già finanziati.

e) Spese ammissibili

I finanziamenti riservati alle linee di azione operative di cui al presente bando, sono destinati alla copertura delle seguenti spese:

1) interventi per il sostegno abitativo ed il reinserimento lavorativo e più in generale per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza:

- a. Spese di personale: massimo 30%
- b. Spese per attrezzature e materiali di consumo: massimo 15%
- c. Spese per affitto locali: massimo 20%
- d. Spese per attività di comunicazione: massimo 5%
- e. Altre spese direttamente connesse all'attuazione dell'intervento: massimo 30%

2) progetti rivolti anche a donne minorenni italiane ed anche straniere di seconda generazione, vittime di violenza, nonché a minori vittime di violenza assistita:

- a. Spese di personale: massimo 40%
- b. Spese per materiali di consumo: massimo 10%
- c. Spese per affitto locali: massimo 5%
- d. Spese per attività di comunicazione: massimo 5%
- f. Altre spese direttamente connesse all'attuazione dell'intervento: massimo 40%

3) azioni di informazione, comunicazione e formazione:

- a. spese di personale: massimo 30%
- b. Spese per attrezzature e materiali di consumo: massimo 25%
- c. Spese per affitto locali: massimo 5%
- d. Spese per attività di comunicazione: massimo 15%
- e. Altre spese direttamente connesse all'attuazione dell'intervento: massimo 25%

4) programmi rivolti agli uomini maltrattanti, anche a seguito dell'emanazione di apposite linee guida nazionali:

- a. Spese di personale: massimo 50%
- b. Spese per attrezzature e materiali di consumo: massimo 10%
- c. Spese per affitto locali: massimo 10%
- d. Spese per attività di comunicazione: massimo 10 %
- e. Altre spese direttamente connesse all'attuazione dell'intervento: massimo 20%

f) Procedura per la presentazione delle istanze di contributo

Con successiva determinazione dirigenziale saranno disciplinate la procedura per la presentazione delle domande di contributo, le modalità di concessione ed erogazione dei contributi stessi.

g) Modalità di ammissione a contributo e criteri di valutazione

La Regione Piemonte, sulla base delle istanze pervenute, recanti la descrizione sintetica del partenariato coinvolto, degli obiettivi e delle azioni di massima previsti, in coerenza con quanto descritto al punto b) del presente bando, e del relativo piano finanziario, provvederà all'individuazione delle istanze ammissibili ed alla contestuale assegnazione dell'acconto 70% finanziamenti, con apposita determinazione dirigenziale del Dirigente responsabile della Direzione competente. Il restante 30% verrà impegnato e liquidato a saldo, previa presentazione e verifica della rendicontazione attestante la spesa sostenuta e gli interventi realizzati entro il 31.10.2023.

Il termine per la presentazione delle rendicontazioni è il 30.11.2023.

A tal fine, dovrà essere prodotta la seguente documentazione, predisposta sulla base di appositi schemi regionali che saranno successivamente forniti:

- 1) consuntivo finanziario delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi, nel periodo di riferimento (dalla pubblicazione del presente Bando al 31 ottobre 2023);
- 2) relazione descrittiva attestante gli interventi effettuati comprensiva di report descrittivo sulle modalità di reperimento e identificazione del target beneficiario delle azioni e del numero dei beneficiari, esplicitazione del monte ore azioni complessivo destinato a ciascun beneficiario, monitoraggio e valutazione degli interventi effettuati.

La liquidazione del saldo è subordinata alla verifica della rendicontazione, in particolare per quanto riguarda la corrispondenza tra:

- le spese sostenute e le spese ammesse a contributo, nel rispetto del costo totale ammesso a contribuzione;
- quanto dichiarato in sede di istanza e l'intervento effettivamente realizzato.

Per quanto concerne l'azione 1) la Regione Piemonte, sulla base delle richieste pervenute, provvederà all'individuazione delle istanze ammissibili ed alla stesura di apposita graduatoria, sulla base dei seguenti quattro criteri:

- 1) qualità e coerenza della proposta progettuale e coerenza con gli obiettivi dell'azione 1) del bando;
- 2) presenza di un sistema articolato di:
 - corretta definizione del target su cui si sviluppa la progettualità e specificazione delle modalità di individuazione del target beneficiario stesso;
 - esplicitazione del monte ore di attività ed azioni complessivo destinato a ciascun beneficiario e/o del gruppo beneficiari del progetto;
 - di azioni e/o interventi integrati di sostegno e accompagnamento per l'inserimento e reinserimento lavorativo nonché per l'adeguamento reperimento di soluzioni abitative adeguate alle donne seguite sole e/o con figli;
- 3) presenza di un sistema di rilevazione di indicatori di monitoraggio e valutazione degli esiti degli

interventi effettuati e dei processi attivati anche nell'ottica del consolidamento del sistema delle collaborazioni con la rete territoriale dei servizi per il lavoro e per l'abitare;

4) progetto inserito nella rete territoriale istituzionale degli interventi per il sostegno abitativo ed il reinserimento lavorativo e più in generale per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, anche attraverso il rafforzamento della collaborazione tra i soggetti istituzionali e non e delle reti localmente presenti ed attivi nelle azioni ed interventi in favore delle categorie di popolazione maggiormente vulnerabili e/o di fragilità sociale.

Per quanto concerne l'azione 2) la Regione Piemonte, sulla base delle richieste pervenute, provvederà all'individuazione delle istanze ammissibili ed alla stesura di apposita graduatoria, sulla base dei seguenti cinque criteri:

1) qualità e coerenza della proposta progettuale e coerenza con gli obiettivi dell'azione 2) del bando;

2) presenza di un sistema articolato di:

- corretta definizione del target su cui si sviluppa la progettualità e specificazione delle modalità di individuazione del target beneficiario stesso;
- esplicitazione del monte ore di attività ed azioni complessivo destinato a ciascun beneficiario e/o del gruppo beneficiari del progetto;
- di azioni e/o interventi di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno della violenza assistita
- definizione ed attuazioni di azioni ed interventi integrati da parte di operatori qualificati dei diversi Servizi socio-sanitari e di quelli coinvolti nel contrasto alla violenza, nonché di mediatori linguistici e culturali;

3) presenza di un sistema di rilevazione di indicatori di monitoraggio e valutazione degli esiti degli interventi effettuati e dei processi attivati anche nell'ottica del consolidamento del sistema della rete territoriale;

4) sviluppo di percorsi formativi specifici per operatori e operatrici, mediatori linguistici e culturali, per l'acquisizione e il consolidamento di competenze sul tema delle donne minorenni vittime di violenza e di minori vittime di violenza assistita, realizzazione di momenti seminariali di confronto e di scambio interprofessionale e multidisciplinare anche allo scopo di promuovere un progressivo mutamento culturale e il consolidamento di modalità organizzative multidisciplinari e multiprofessionali nella presa in carico e gestione delle situazioni di violenza assistita;

5) progetto inserito nella rete territoriale istituzionale degli interventi di contrasto alla violenza ed alla violenza assistita, rafforzamento della collaborazione tra i soggetti della rete e valorizzazione delle diverse reti/comunità culturali di appartenenza localmente presenti.

Per quanto concerne l'azione 3) la Regione Piemonte, sulla base delle richieste pervenute, provvederà all'individuazione delle istanze ammissibili ed alla stesura di apposita graduatoria, sulla base dei seguenti cinque criteri:

1) qualità e coerenza della proposta progettuale e coerenza con gli obiettivi dell'azione 3) del bando;

2) presenza di un sistema articolato di:

- corretta definizione del target di popolazione studentesca e delle scuole su cui si sviluppa la progettualità e specificazione delle modalità di individuazione del target beneficiario stesso;
- esplicitazione del monte ore di attività ed azioni complessivo destinato a ciascun beneficiario e/o

del gruppo beneficiari del progetto;

- di azioni e/o attività di informazione, comunicazione e formazione nel contesto scolastico e rivolti all'ambito giovanile

3) presenza di un sistema di rilevazione di indicatori di monitoraggio e valutazione degli esiti degli interventi effettuati e dei processi attivati, anche nell'ottica del consolidamento del sistema della rete territoriale coinvolta nell'ambito scolastico,

4) sviluppo articolato di percorsi di sensibilizzazione/ formazione degli insegnanti e degli alunni sui temi del contrasto alla violenza di genere/parità;

5) sviluppo di strumenti e interventi finalizzati alla progettazione e realizzazione di produzioni multimediali (video clip, disegni, musiche, ecc.) realizzate dagli alunni tra i 6 e i 18 anni coinvolti nel progetto, nonché utilizzo dell'app Erica.

Per quanto concerne l'azione 4) la Regione Piemonte, sulla base delle richieste pervenute, provvederà all'individuazione delle istanze ammissibili ed alla stesura di apposita graduatoria, sulla base dei seguenti cinque criteri:

1) qualità e coerenza della proposta progettuale e coerenza con gli obiettivi dell'azione 2) del bando;

2) presenza di un sistema articolato di:

- corretta definizione del target su cui si sviluppa la progettualità e specificazione delle modalità di individuazione del target beneficiario stesso;

- esplicitazione del monte ore di attività ed azioni complessivo destinato a ciascun beneficiario e/o del gruppo beneficiari del progetto;

- di azioni e/o interventi di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno della violenza assistita

- definizione ed attuazioni di azioni ed interventi da parte di operatori qualificati dei diversi Centri per uomini autori di violenza e degli altri soggetti coinvolti nei progetti specifici

3) presenza di un sistema di rilevazione di indicatori di monitoraggio e valutazione degli esiti degli interventi effettuati e dei processi attivati anche nell'ottica del consolidamento del sistema della rete territoriale;

4) sperimentazione e messa a punto di nuove strategie organizzative e di nuovi strumenti di ascolto (anche in esito a quanto realizzato con il progetto RI.VI.VERE), presa in carico e trattamento nonché di rilevazione dati utenza e monitoraggio dei percorsi realizzati;

5) attivazione di percorsi di trattamento criminologici e psicoterapeutici per uomini condannati per reati di violenza di genere che usufruiscono di misure alternative alla detenzione, imputati in fase giudiziale per reati di violenza di genere, e per uomini detenuti all'interno della casa circondariale;

6) progetti inseriti nella rete territoriale locale che valorizzino le specificità dei soggetti istituzionali e non coinvolti (Ufficio interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna UEPE, Case Circondariali con sezione sex offenders, Garante per i diritti delle persone private della libertà personale comunale -laddove esistente- e regionale, ecc.).

L'ammissione a contributo e la contestuale assegnazione dei finanziamenti saranno disposti con apposita determinazione dirigenziale del Dirigente responsabile della Direzione competente.

h) Responsabile del procedimento e termine di conclusione del procedimento

Ai sensi dell'art. 10 – Capo III – L.R. n. 14 del 14.10.2014 il Responsabile del procedimento è la Dirigente Regionale pro-tempore del Settore Politiche per i bambini, le Famiglie, Minori e Giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale.

La responsabilità dell'istruttoria è ripartita nel modo seguente:

- azioni 1 e 2 : funzionaria Adriana Barbara Bisset
- azioni 3 e 4: funzionaria Anna Ghioni

Ai richiedenti sarà data comunicazione dell'avvio del procedimento, non oltre i 10 giorni dall'avvio dello stesso (Legge Regionale 14.10.2014, n. 14).

Il procedimento amministrativo si concluderà entro 60 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle istanze, mediante l'adozione di un provvedimento espresso di approvazione delle graduatorie delle due rispettive azioni.

Per ogni altra disposizione attinente la procedura di selezione del presente bando si fa riferimento alla L.R. 14.10.2014, n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”.

i) Diffusione dell'iniziativa

I beneficiari dei contributi sono tenuti a citare, in ogni iniziativa mirata alla diffusione e conoscenza degli interventi finanziati le fonti del finanziamento anche mediante l'esposizione di loghi forniti esclusivamente dalla Regione Piemonte.

l) Verifiche e controlli

In sede di erogazione dell'acconto e del saldo, l'Amministrazione Regionale è tenuta ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare, a campione, verifiche sull'effettiva entità delle spese dichiarate in sede di presentazione dell'istanza di contributo e sull'attuazione degli interventi.

Il finanziamento potrà essere revocato nei seguenti casi:

- I. mancata presentazione della progettazione operativa entro i termini previsti;
- II. qualora i soggetti destinatari non realizzino gli interventi nei termini previsti;
- III. in caso di realizzazione degli interventi in maniera difforme da quanto previsto in sede di istanza, anche in termini di durata temporale, senza averne concordato previamente le modifiche con l'Amministrazione Regionale.

m) Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti al Settore Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale, saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.

- I. i dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati al Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite con LR 4/2016. I dati acquisiti a seguito del presente provvedimento, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati;
- II. l'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- III. I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it;
- IV. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale,
- V. I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- VI. i dati personali sono conservati, per il periodo di 10 anni;
- VII. i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti indicati (Settore Politiche per i bambini, le famiglie, Minori e Giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale della Regione Piemonte tel. 011/432 1459) o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.